

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3421-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**  
(CIAMPI)

*(V. Stampato n. 3421)*

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica il 16 settembre 1998*

*(V. Stampato Camera n. 5234)*

*modificato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati il 10 dicembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 1998*

---

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, in conseguenza della soppressione, a decorrere dallo stesso anno, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al medesimo articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di lire 237.382.811.365 e sono compensate in via prioritaria, **secondo criteri di proporzionalità**, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro il 15 ottobre 1998 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statu-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita **del** gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1, **nonchè con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di lire 237.382.811.365.** Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro **dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge** all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. **La ripartizione delle eccedenze e delle somme assunte a carico del bilancio dello Stato è**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to ordinario negli esercizi finanziari 1997 e successivi.

3. L'ultimo periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**effettuata, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel 1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione del 1995.** Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi finanziari 1997 e successivi, **nonchè meccanismi di finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna regione l'invarianza del gettito.**

3. **Il quarto** periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

**6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

(Segue: Testo approvato al Senato della Repubblica)

TABELLA A

PERDITA DI ENTRATE REALIZZATA NEL 1996 DALLE REGIONI  
A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549  
DEL 1995

REGIONI	Minori entrate
Piemonte .....	43.129.857.868
Lombardia .....	88.698.230.251
Veneto .....	23.343.998.518
Liguria .....	8.426.437.143
Emilia-Romagna .....	41.684.859.211
Toscana .....	33.281.357.524
Marche .....	3.354.829.577
Umbria .....	323.639.556
Lazio .....	38.338.647.952
Abruzzo .....	5.831.658.313
Molise .....	20.796.130
Campania .....	-
Puglia .....	1.896.502.299
Basilicata .....	3.034.949.799
Calabria .....	9.251.424.494
TOTALE ...	300.617.188.635

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

*Identica.*

